



COMUNE DI BUSSOLENGO

Provincia di Verona

ORDINANZA DIRIGENZIALE

N° 204 DEL 09/09/2026

Proposta N° 207 del 07/09/2026

OGGETTO:	PROVVEDIMENTI DI MODIFICA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA MOLINI E SUL PONTE DI COLLEGAMENTO CON IL COMUNE DI PESCANTINA FRAZIONE DI ARCE' PER RIMOZIONE TRONCHI INSISTENTI SUI PILONI DI CUI ALL' OGGETTO NELLA GIORNATA DEL 12.09.2026 DALLE ORE 08:30 ALLE ORE 10:00.
-----------------	--

IL COMANDANTE DELLA POLIZIA LOCALE

VISTA la richiesta pervenuta dell'Associazione Nazionale Alpini Unità di Protezione Civile Sezione di Verona, nella quale si chiede la chiusura al traffico veicolare della strada via Belvedere di Pescantina (VR) e di via Molini di Bussolengo (VR) sul ponte di collegamento tra i Comuni di Bussolengo e Pescantina, frazione di Arcè, per lo svolgimento dei lavori di cui all'oggetto nella giornata del 12.09.2026;

RITENUTO che per motivi di sicurezza pubblica e di pubblico interesse nonché per esigenze di carattere tecnico, si rende necessario dar corso al provvedimento preposto modificando il transito veicolare di via Molini nel territorio comunale di Bussolengo.

RICHIAMATI l'art. 7 c. 3 e l'art. 6 c. 4 lett. a) del codice della strada D.lgs. 30/04/1992 n. 285 e s.m.i. che dispone la possibilità di sospendere o di limitare la circolazione temporaneamente nei casi previsti dalla legge;

VISTO l'art. 5 c. 3 del codice della strada D.lgs. 30/04/1992 n. 285 in materia di competenza sui provvedimenti di regolamentazione della circolazione;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il vigente Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli Uffici e dei servizi;

VISTO il decreto sindacale prot. n. 0032183/25 del 04.08.2025, di nomina del Responsabile del Corpo Polizia Locale del dott. Fabio Perella;

ATTESTATA la propria competenza in materia;

ORDINA

Nella giornata del 12.09.2026 dalle ore 08:30 alle ore 10:00 del giorno 12.09.2026, e comunque fino al termine dei lavori (autorizzati preventivamente dal Comando in intestazione), l'istituzione del divieto di transito veicolare in via Molini, nel tratto compreso tra l'intersezione di Piazza della Vittoria/L.te Graziani a tutto il Ponte di collegamento con il Comune di Pescantina (frazione di Arcè di via Belvedere), per effettuare i lavori sopra indicati, escluso i residenti e frontisti di via Molini.

È fatto obbligo per tutti i veicoli provenienti da piazza della Vittoria, giunti in corrispondenza di via Molini, di proseguire diritto per via L.te Graziani dalle ore 08:30 alle ore 10:00 del 12.09.2026, escluso i residenti e frontisti di via Molini.

È fatto obbligo per tutti i veicoli provenienti da L.te Graziani giunti in corrispondenza con l'intersezione con via Molini di proseguire diritto per piazza della Vittoria dalle ore 08:30 alle ore 10:00 del 12.09.2026, escluso i residenti e frontisti di via Molini.

È fatto obbligo per tutti i veicoli provenienti da vie delle Strenture, giunti in corrispondenza di strada Ponte Belvedere di Arcè, di svoltare a destra per via Molini direzione centro paese.

È fatto obbligo per tutti i residenti di via Molini dei civici, 3/A-5-7-13-17-19-21-23-25-35 giunti in corrispondenza della segnaletica di "STOP":

- di svoltare a sinistra per la stessa direzione di marcia centro paese;
- o giunti in corrispondenza di Strada Ponte Belvedere di Pescantina frazione di Arcè, di svoltare a sinistra per Strada delle Strenture dalle ore 08:30 alle ore 10:00 del 12.09.2026.

È fatto obbligo per tutti i residenti di via Molini civici 4 e 2:

- di svoltare a sinistra per la stessa direzione di marcia centro paese;
- o giunti in corrispondenza di Strada Ponte Belvedere di Pescantina frazione di Arcè, di svoltare a sinistra per Strada delle Strenture dalle ore 08:30 alle ore 10:00 del 12.09.2026.

PRESCRIZIONI ED AVVERTENZE

È fatto obbligo al Responsabile della ditta richiedente e a chi materialmente esegue i lavori:

- di posizionare idonea segnaletica temporanea così come previsto dal vigente Codice della Strada, dal relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione, nonché dal disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici da adottare (D.M. 10/07/2002) allo scopo di rendere noto il presente provvedimento e di segnalare il cantiere e/o l'occupazione della sede stradale;
- dell'assoluto rispetto delle norme previste dal Codice della Strada (D. Lgs. n. 285 del 30/04/1992 e successive modifiche) e dal relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione (D.P.R. 16/12/1992, n. 495 e successive modifiche);
- il mantenimento in efficienza della segnaletica e dell'area di cantiere, sollevando l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità in merito.

La presente ordinanza attiene all'aspetto viabilistico, non sostituisce autorizzazioni o titoli abilitativi di altra natura necessari per lo svolgimento delle opere per l'esercizio delle quali ne viene richiesta l'emissione.

La responsabilità civile e penale per qualsiasi danno a persone o proprietà che possa derivare dall'esecuzione dei lavori è interamente a carico del richiedente e dell'esecutore dei lavori.

Ogni provvedimento di viabilità in contrasto con la presente ordinanza, e con la stessa estensione temporale nel tratto interessato, è sospeso. Si sottolinea che gli obblighi e i divieti istituiti ai sensi dell'art. 38 del C.d.S. avranno vigore e saranno implicitamente sospesi con il posizionamento e la rimozione della relativa segnaletica da parte della ditta responsabile.

È fatto obbligo a chiunque di rispettare il presente provvedimento osservando le disposizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento di esecuzione e di attuazione e i trasgressori verranno puniti a norma di legge.

Copia del presente provvedimento deve essere tenuta sul luogo dei lavori ed esibita a richiesta di funzionari, ufficiali ed agenti di cui all'art. 12 del vigente Codice della Strada ed esposta sulla testata del cantiere.

Viene demandata agli Organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, la verifica del rispetto delle prescrizioni imposte con il presente provvedimento.

A norma dell'art. 5 della Legge n° 241/1990, il responsabile del procedimento è il dott. Fabio Perella, Comandante del Corpo di Polizia Locale.

DESTINATARI DELL'ATTO

Il presente atto deve essere reso noto a tutta la cittadinanza attraverso la pubblicazione all'albo online e sul sito internet del Comune di Bussolengo nell'apposita sezione dell'amministrazione trasparente.

Copia della presente viene trasmessa a:

- Comando Stazione Carabinieri di Bussolengo;
- SUEM 118;
- valpolicella@pcanaverona.it
- polizialocale@comune.pescantina.vr.it
- scuola@comune.bussolengo.vr.it

RICORSO

- A norma dell'art. 3, comma 4 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio al Tribunale Amministrativo Regionale Veneto (legge 6 dicembre 1971, n. 1034).
- In alternativa, e per i soli motivi di legittimità è ammesso ricorso al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio.
- Ai sensi degli artt. 21 – quinquies e 21 – nonies della Legge n. 241/1990 è possibile presentare, sussistendone le condizioni, istanza di revisione o annullamento in autotutela del presente provvedimento.

Istruttore Direttivo Polizia Municipale
Perella Fabio / InfoCamere S.C.p.A.